



Tribunale di Napoli

Settima Sezione Civile

Il Giudice Delegato

Letto l'art. 12 *bis* della Legge n. 3/2012;

Visti gli atti del procedimento n. 28/2022, con i quali [REDACTED] chiede procedersi a norma degli artt. 6 e ss. della l. n. 3/2012;

Vista la proposta di piano del consumatore depositata dalla ricorrente e la relazione particolareggiata ex art. 9 e 14 *ter* della Legge n. 3/2012 dei Professionisti nominati in ordine alla ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012; verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, secondo l'art. 12 *bis*, comma 1 della suddetta legge;

Visti gli atti con cui il creditore Istituto Bancario del Lavoro Spa (per brevità: IBL) ha presentato osservazioni, opponendosi all'omologazione del piano e insistendo per la non fattibilità dello stesso;

Richiamati tutti i verbali di udienza, a scioglimento della riserva

Osserva

[REDACTED], che riveste la qualità di consumatore, ha presentato ricorso per procedere al risanamento della propria situazione debitoria. Ella assume di aver fatto ricorso al credito in plurime e successive occasioni a partire dagli anni 2010 – 2013 e fino al 2015 e di esser poi pervenuta ad una situazione di insostenibilità dell'indebitamento per le ragioni che verranno di seguito esaminate.

Nello specifico, la maggior consistenza della debitoria si concentra intorno agli anni 2013 – 2015, anni in cui [REDACTED] ebbe a richiedere un finanziamento a Findomestic per circa Euro 30.000, alla IBL per Euro 30.000,00 circa (con cessione del quinto dello stipendio), con la Banca Nazionale del Lavoro per Euro 25.600,00. Nel 2015, la ricorrente rinnova la cessione del quinto dello stipendio (Unicredit) per circa 38.000,00.

La debitoria complessiva ammonta quindi a Euro 79.581,54 per la quale è stato proposto il seguente piano: a fronte di un passivo complessivo di Euro 84.746,12 (importo comprensivo anche dei compensi dell'Organismo di composizione e dell'assistenza legale, per complessivi Euro 5.164,58) viene previsto il pagamento dei creditori appartenenti alla massa in chirografo (invero l'unica contemplata, oltre ai professionisti) nella percentuale del 30,26% (pari a Euro 24.085,42) in cinque anni e mediante la corrisponsione di rate di Euro 450,00 mensili, con cadenza mensile a partire dall'omologazione del piano.

Il creditore IBL ha presentato opposizione sostenendo che non ricorre, a suo carico, la lamentata violazione del merito creditizio e che comunque fa difetto nella fattispecie, in capo alla ricorrente, la c.d. meritevolezza, sicché mancherebbero le condizioni per la omologabilità del piano.

Ora, a parte ogni considerazione in ordine alla dedotta violazione del merito creditizio (e quindi in ordine alla proponibilità dell'opposizione da parte dell'IBL), può dirsi che è assorbente la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'omologa del piano sotto il profilo dell'assenza di colpa grave nell'indebitamento (che è poi, come già detto, il punto su cui si concentrano i motivi di opposizione della IBL). Va rilevato infatti che, nella specie, come ribadito dalla ricorrente, comparsa personalmente all'udienza per l'omologa, il ricorso al finanziamento fu determinato da bisogni familiari, ed in particolare dall'esigenza di fornire aiuto economico alle figlie (per esigenze anche di avvio professionale delle stesse, ancora non autosufficienti) sulla base di un reddito che inizialmente consentiva l'indebitamento (la ricorrente percepiva stipendio di insegnante), poi però accresciutosi e divenuto insostenibile a causa del cattivo esito di un'iniziativa imprenditoriale della figlia (la quale avrebbe dovuto partecipare al rientro nel debito contratto dalla ricorrente) e soprattutto per il venir meno del doppio apporto reddituale, visto che, come riferito dalla stessa ricorrente nel corso dell'istruttoria, suo marito, che aveva perso il lavoro nel 2010, non riuscì a rientrare nel mondo del lavoro (a ciò si aggiunse, nel 2015, la separazione fra i coniugi); inoltre, come già detto, [redacted] perse pure l'apporto economico della madre (che percepiva una pensione di circa 900 euro). Considerando pertanto la fattispecie nel suo complesso, non è possibile riscontrare, in capo alla ricorrente, un comportamento assimilabile a colpa grave nel far ricorso al credito o tale da far ritenere che la richiesta di credito fosse riconducibile a condotte sconsiderate o voluttuarie.

Tutto ciò premesso, il piano in esame, attestato dall'Organismo di composizione della crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, può essere omologato. La proposta pertanto, che prevede il pagamento dei professionisti, oltre al pagamento dei creditori al chirografo nella percentuale del 30,26% (pari a Euro 24.085,42) in cinque anni e mediante la corresponsione di rate (in numero di 60) di Euro 450,00, con cadenza mensile a partire dall'omologazione del piano (si rinvia, per l'ulteriore dettaglio, agli atti) può ritenersi in linea con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento e con la relativa regolamentazione

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore proposto da [redacted] nei termini sopra descritti e più analiticamente riportati nella proposta sottoscritta dalla ricorrente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 *bis* comma III della legge n. 3/2012, dispone che il presente provvedimento, comunicato alle parti, venga altresì pubblicato a cura dell'Organismo di composizione della crisi, e nel rispetto della normativa sulla *privacy*, attraverso la pubblicazione in estratto sul sito del Tribunale di Napoli. La pubblicazione permarrà sino a completa esecuzione del piano. I Professionisti svolgenti funzioni di Occ individueranno, di intesa con il ricorrente, eventuali informazioni non aventi carattere strumentale alla fattispecie ed al provvedimento emesso ed alla conoscenza dello stesso da parte dei terzi e potenzialmente lesive dei diritti di riservatezza dei soggetti estranei provvedendo all'oscuramento dei dati nei termini di cui all'art. 96 del d.lgs. 196/2003.

Il Giudice Delegato

Dott. Francesco Paolo Feo

Il Presidente del Tribunale
Napoli 23/2/2023
[Signature]
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo



TRIBUNALE di NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE

28/2022 N.R.Fall.

IL GIUDICE DELEGATO

ritenuto che nel provvedimento di omologa del piano presentato [REDACTED] risulta, per mero errore materiale, indicato il numero di Ruolo generale della indicata procedura

DISPONE

correggersi il decreto di omologa suddetto nel senso che, ove è scritto erroneamente (come numero di ruolo generale) 10/2019, si legga n. 28/2022.

Napoli, 9 Febbraio 2022

Il giudice del.

dr. Francesco Paolo Feo